



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**
Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI
Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 551 del 27.11.2025
Corte Sportiva di Appello n.8

Seduta del giorno 27.11.2025

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano; avv. Vincenzo Vivis;

- visto il reclamo presentato dalla società Flavio Basket Pozzuoli codice FIP 050045 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 230, di cui al C.U. n° 453 del 17/11/2025, relativo alla gara n° 5397 del campionato di categoria Under 13 maschile, con il quale è stata comminata la perdita della gara per infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara e per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento [art. 49 RG, art. 52, RE Gare];

SALVATORE COSTIGLIOLA inibizione determinata dal 17/11/2025 al 17/02/2026 per violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento e per circostanze attenuanti [art. 47 RG, art. 52, RE Gare, art. 21,4 RG];

RUSSO VINCENZO CARLO inibizione determinata dal 17/11/2025 al 17/02/2026 per violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento e per circostanze attenuanti [art. 47 RG, art. 52, RE Gare, art. 21,4 RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Flavio Basket Pozzuoli;

- sentiti personalmente il tesserato Sig. Costigliola Salvatore, allenatore, e il Sig. Gentile Mariano, coordinatore del settore giovanile della suddetta società, i quali depositavano memoria difensiva e si riportavano integralmente al contenuto del ricorso. In particolare, il Sig. Costigliola riferiva di essere stato indotto in errore dal proprio presidente, Sig. Russo Vincenzo Carlo, al quale si era rivolto telefonicamente circa il tempestivo tesseramento degli atleti, ricevendo assicurazione e autorizzazione a procedere.

Valutate le circostanze attenuanti generiche e la palese buona fede dell'allenatore Costigliola Salvatore e l'induzione in errore da parte del presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22.2 u.p. R.G. ["in ogni caso, la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto"]

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, riduce, in applicazione rivalutata dell'art. 21.4 u.p. R.G. in combinato disposto con

l'art. 22.2 u.p. R.G., l'inibizione inflitta al tesserato Costigliola Salvatore dal 17/11/2025 al giorno 01/01/2026.

Conferma nel resto.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 27 novembre 2025

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli